



# TRIBUNALE DI MODENA

I Sezione civile

n° [REDACTED] V.G.

## **il giudice delegato dal Presidente**

vista l'istanza avanzata ex artt.492 bis cpc e 155-quinquies disp att cpc da [REDACTED] [REDACTED] allo scopo di ottenere l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare in danno del proprio debitore [REDACTED], residente in Modena;

### OSSERVA

1) L'art. 492-bis cpc prevede che il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato possa autorizzare l'ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, alla ricerca telematica dei beni da pignorare. L'art. 155-quinquies co.1° disp att cpc dispone che detta autorizzazione possa essere data al creditore direttamente nel caso in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni non siano funzionanti. Tali disposizioni sono da ritenersi attualmente operative, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione n°132/15 del DL n°83/15, che in particolare:

-ha sostituito il primo comma dell'art.155-quater disp att cpc, che condizionava l'efficacia di dette norme alla futura emanazione di un decreto ministeriale (con cui individuare "i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori..."), con disposizione che invece estende agli Ufficiali giudiziari le regole di condivisione dei dati mediante cooperazione applicativa fra Pubbliche Amministrazioni, dettate dagli art.58 e 72 del Dlgs n°82/05; introduce la possibilità di immediata stipula di convenzioni fra il Ministero della Giustizia ed il singolo gestore pubblico finalizzate alla fruibilità informatica dei dati, per ovviare all'attuale mancanza delle regole tecniche e delle dotazioni necessarie all'attuazione della cooperazione applicativa prevista in dette norme; prevede altresì che sia pubblicato "sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice";

-ha introdotto un secondo comma all'art.155-quinquies disp att cpc, ove è prevista l'operatività dei poteri vicari assegnati ai creditori dal primo comma di tale articolo, per singola banca dati ricompresa



nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché per quelle degli enti previdenziali, *“sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'art.155-quater, primo comma”*.

Ne consegue che, a seguito di tali modifiche –non sottoposte a speciali disposizioni transitorie, e quindi vigenti dal 20 agosto 2015, giorno di pubblicazione in GU della legge n°132/15, come disposto dall'art.24 del DL 83/15- ogni creditore è attualmente abilitato a richiedere l'autorizzazione di cui all'art.155-quinquies co.1° disp att cpc; essendo detta facoltà destinata a venir meno, per singola banca dati, soltanto con il suo futuro inserimento nell'elenco da pubblicarsi sul portale dei servizi telematici.

2) Quanto ai requisiti specifici di ammissibilità dell'istanza ex art.155-quinquies co.1° disp. att. cpc, è necessario che l'istante documenti:

-di essere titolare del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del soggetto in relazione al quale è chiesta la ricerca;

-l'inutile decorso del termine fissato dall'art.482 cpc, ovvero il pericolo nel ritardo atto a giustificare la ricerca prima della notificazione del precetto;

-che il debitore abbia residenza, domicilio, dimora o sede nel circondario.

(art.492 bis co.1° cpc)

Non è invece richiesto dalla legge che il creditore si sia previamente, ma inutilmente, attivato a ricercare altrimenti i beni aggredibili del debitore.

3) Poiché, nella specie, l'istante ha offerto sufficiente prova documentale di quanto indicato al punto che precede, l'istanza va senz'altro accolta; dovendo solo precisarsi che i dati in tal modo acquisiti dovranno essere gestiti dal procuratore nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza previste per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso.

### **PQM**

Visti gli artt.492 bis cpc e 155-quinquies disp. att. cpc

autorizza l'istante a richiedere direttamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del suo debitore indicato in premessa da sottoporre ad esecuzione.

Si comunichi

Modena, 20/03/2018

**il giudice delegato**

Michele Cifarelli

